

SPETT LE COMUNE DI FAGNANO OLONA
UFFICIO TRIBUTI

PROSPETTO LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO I.C.I

art. 13 D. Lgs. N. 472 del 1997
in vigore dal 29.11.2008

CONTRIBUENTE _____

NATO A _____ PROV. _____ IL _____

RESIDENTE A _____

CODICE FISCALE _____

ANNO D'IMPOSTA _____ TEL. _____

TIPO DI INFRAZIONE

SANZIONE

mancato pagamento di acconto/ saldo entro 30 giorni (2,5%)
mancato pagamento di acconto/ saldo entro un anno (3%)

**Per i seguenti immobili:
AREE FABBRICABILI:**

Indirizzo	Fg.	Mappale	Valore terreno	% poss.

FABBRICATI:

Indirizzo	Fg	Mappale	Sub	Categ. Cat.	Rend. cat.	% poss.

DATA VERSAMENTO _____ **

1. TRIBUTO	
2. SANZIONE	
3. INTERESSI SU TRIBUTO *	
TOTALE	

* dal 01.01.2008: 3% annuo (0,0082 giornaliero)
dal 01.01.2010: 1% annuo (0,0027 giornaliero)

**** allegare copia di ricevuta di versamento**

FIRMA

.....li.....

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472, consente la regolarizzazione spontanea di errori ed omissioni da parte del contribuente (ravvedimento operoso), beneficiando della riduzione delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Le sanzioni sono così stabilite:

- nella misura del 2,5% nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il relativo pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla scadenza;
- nella misura del 3% se il pagamento avviene entro un anno dal termine del versamento.

Il contribuente che esegue il ravvedimento operoso deve versare contestualmente all'imposta, la sanzione e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

I contribuenti che beneficiano del ravvedimento operoso sono tenuti a comunicare l'avvenuto ravvedimento mediante la compilazione del modulo retrostante.